



COMUNE DI MARCHIROLO

Provincia di Varese

AREA TECNICA

C.F. 84002650129 – P.I. 00669730129

Via Dante Alighieri, 14

Tel. 0332/997130 - Fax. 0332/997100

ufficio_tecnico@comune.marchirolo.varese.it

protocollo.comune.marchirolo@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 7 DEL 15/01/2024 AREA TECNICA

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE ALLA D.SSA ILARIA FERRO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - ANNO 2024

II RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- ✓ si ravvisa l'opportunità, in questo particolare momento, di conferire un nuovo incarico occasionale ad un soggetto esterno già operante nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa fattivamente supportare l'operato dell'organico dell'Ufficio Tecnico, oberato da ingenti carichi di lavoro, e garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle ordinarie attività;
- ✓ l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
- ✓ l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recita testualmente: *"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso"*;
- ✓ **"NON" sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, in quanto fattispecie esclusa, gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, quindi, agli obblighi di acquisizione del Codice Identificativo di Gara – CIG, secondo la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di cui:**

- nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e ribadito che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detto incarico;

INDIVIDUATO, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico, la Sig.ra ILARIA FERRO C.F. FRRLRI81B47Z133L – dipendente del Comune di VARESE (VA) – Cat. C posizione economica 3 - con la qualifica di Istruttore Tecnico- Sportello Unico Edilizia - Area I Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese del Comune di Varese, si è proceduto ad inoltrare all'interessata richiesta di disponibilità allo svolgimento di incarico occasionale a norma dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dell'art. 2222 Codice Civile;

EVIDENZIATO che il Comune di Varese ha espresso con proprio provvedimento del 27.12.2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 28.12.2023 ns. prot. 8706, il proprio assenso all'espletamento dell'incarico in parola da parte della propria dipendente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

EVIDENZIATO che le attività afferenti il Servizio Tecnico oggetto del presente incarico attengono a funzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico stesso;

RILEVATO che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, *"gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti [...] entro il termine stabilito dalla lettera d'incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa"). Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti."*

RILEVATO che l'incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente externalizzabili a soggetti terzi, riconducibile ad "obblighi di fare";

RIBADITO che l'affidamento dell'incarico in parola ha luogo in relazione alla necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna che possa consentire un supporto specialistico nell'ambito del Servizio Tecnico finalizzato ad uno specifico progetto, maggiormente descritto dal disciplinare prestazionale, che attiene alla pianificazione delle procedure complesse di seguito sommariamente descritte:

- Revisione e aggiornamento modulistica base per gli atti inerenti l'edilizia privata;
- Ricognizione pratiche edilizie dell'archivio corrente e predisposizione atti di sollecito su integrazioni e versamento contributo di costruzione;
- Supporto all'ufficio edilizia per le diverse attività dell'ufficio tecnico comunale su espressa richiesta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica (es. parere su istruttorie, registrazione e archiviazione di pratiche edilizie e/o comunque pertinenti le attività dell'Ufficio).

RILEVATO che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a. l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione (attività afferenti il Servizio Tecnico);
- b. la prestazione è di natura temporanea (con decorrenza da gennaio 2024 fino a dicembre 2024) ed altamente qualificata (in quanto affidata ad un dipendente di altro ente avente la formazione acquisita dal prestatore in ambito pubblico consente l'immediata fruibilità dell'incarico);
- c. sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Marchirolo), oggetto dell'incarico (supporto al Servizio Tecnico) e compenso della collaborazione (€ 5.000,00 lordo);

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- ✓ il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- ✓ il prestatore instaura con il Comune di Marchirolo un rapporto collaborativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RILEVATO che nell'incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell'esecutore;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Per propria competenza, Visto l'articolo 107, comma 2 e 3 del decreto legislativo 267/2000;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 2222 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto di dover provvedere nel merito per quanto indicato in narrativa;

Con i poteri conferiti dal Decreto del Sindaco n. 5 in data 27.10.2023;

DETERMINA

1. di affidare alla sig.ra ILARIA FERRO C.F. FRRLRI81B47Z133L – dipendente del Comune di VARESE (VA) – Cat. C posizione economica 3 - con la qualifica di Istruttore Tecnico- Sportello Unico Edilizia - Area I Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese del Comune di Varese, l'incarico di collaborazione occasionale per il supporto al Servizio Tecnico del Comune di Marchirolo – periodo gennaio 2024 – dicembre 2024;
2. di approvare il disciplinare prestazionale, che attiene a:
 - Revisione e aggiornamento modulistica base per gli atti inerenti l'edilizia privata;

- Ricognizione pratiche edilizie dell'archivio corrente e predisposizione atti di sollecito su integrazioni e versamento contributo di costruzione;
 - Supporto all'ufficio edilizia per le diverse attività dell'ufficio tecnico comunale su espressa richiesta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica (es. parere su istruttorie, registrazione e archiviazione di pratiche edilizie e/o comunque pertinenti le attività dell'Ufficio).
3. di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di € 5.425,00 di cui € 425,00 pari all'8,5 % (aliquota IRAP a carico dell'ente), a favore della sig.ra ILARIA FERRO, imputando la medesima come segue:

C / R	Anno	Importo €	IRAP 8,5%	Interv.	Voce	Cap.	Art.
C	2024	5.000,00	425,00	01.06.1	580	02	01

dando atto che:

- ✓ all'incarico in parola si applicano le disposizioni previste all'art. 2222 e successivi del Codice Civile in materia di "contratto d'opera";
 - ✓ il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale "lavoro autonomo non esercitato abitualmente";
 - ✓ il compenso spettante all'incaricato concorre alla determinazione del carico I.R.A.P. secondo il metodo retributivo nella misura dell'8,5% (pari a € 425,00) in conformità alle previsioni dell'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;
 - ✓ il compenso, qualora se ne rilevassero i presupposti, è assoggettato al regime contributivo I.N.P.S. contemplato dall'art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003;
4. di trasmettere la presente determinazione all'ente di appartenenza, Comune di Varese, ed all'interessata, sig.ra Ilaria Ferro, a valere quale informativa delle disposizioni assunte;
5. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ex art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. attestante la copertura finanziaria degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
6. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. del presente atto; iscriverne gli estremi nel registro delle determinazioni dell'Area Tecnica e disporre la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente, ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line all'indirizzo: www.comune.marchirolo.varese.it nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



F.to: Il Responsabile dell' AREA TECNICA
Geom. Rocco Friciello

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE EX ART. 147BIS c.1 DEL T.U. N. 267/2000 e smi

I sottoscritti Responsabili, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, T.U.EE.LL. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi, appongono il loro visto di Regolarità Amministrativa e Contabile e, nel caso di impegni di spesa e/o minori entrate, di copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA

Valori in euro

C / R	Anno	Imp / Sub	Importo €	Interv.	Voce	Cap.	Art.
C	2024	9	5.425,00	01061	580	2	1

Comune di Marchirolo, lì 15/01/2024

Per la Regolarità Amministrativa
Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to: Geom. Rocco Friciello

Per la Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Mario Giaramita

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo Marchirolo, 16/01/2024

